

Solidarietà in bilico per le operazioni passate

Le questioni aperte

Giorgio Gavelli

La «più specifica chiave di lettura» con cui la circolare n. 33/E ha considerato gli indicatori di anomalia tratteggiati nella precedente circolare n. 23/E induce ad alcune considerazioni.

La prima riguarda il passato. Ad oggi, in determinate situazioni, il cessionario/fornitore conosce con quali logiche l'Agenzia valuterà la «diligenza» da lui messa in campo per a responsabilità in concorso. Ma in questi due anni abbondanti sono già state comunicate transazioni per decine di miliardi di euro, ed alcuni crediti sono già stati trasferiti più volte. È esperienza comune che le istruzioni fornite oggi guideranno gli Uffici anche nelle verifiche sulle transazioni già effettuate (del resto la circolare non pone alcun vincolo in tal senso). Ma come facevano nei mesi scorsi i fornitori/cessionari a sapere che avrebbero dovuto fa-

re attenzione alle situazioni rilevate dagli indicatori e dotarsi della documentazione ora richiesta dalle Entrate? Ad esempio, il cessionario può essersi «accontentato» di visti ed asseverazioni, senza richiedere copia del bonifico per i lavori non coperti dal bonus. È ipotizzabile riprendere in esame «ora per allora» tutte le pratiche già concluse per completarle con la documentazione mancante?

La seconda osservazione attiene al grado di approfondimento richiesto dalle verifiche delineate in via interpretativa dall'Agenzia. Se quanto previsto dalla circolare n. 33/E si riferisce a crediti che «viaggiano» scortati da asseverazioni tecniche e di congruità e da visti di conformità, quale mai deve essere la soglia di attenzione per i crediti che (legittimamente) sono sul mercato senza queste attestazioni, in quanto riferiti ai cosiddetti «bonus minori»? Ovvero, che difficoltà di circolazione incontrano questi crediti (senza dover sostenere le spese per le attestazioni, il che rende molto spesso l'operazione antieconomica) per i quali, evidentemente, i controlli devono essere sicuramente maggiori di

quelli descritti dalla circolare n. 33/E, ma che non sono riportati in alcun documento di prassi?

La terza osservazione riguarda la coerenza di fondo della circolare. Dopo aver precisato (al par. 2) che la «colpa grave» (trascuriamo per ovvi motivi il dolo) che può innescare la responsabilità solidale in concorso del cessionario/fornitore si riferisce a situazioni di «evidente macroscopica inosservanza di obblighi tributari elementari», in relazione ad una «imperizia o negligenza indiscutibili», si declinano gli indicatori di rischio (al par. 3) riferendoli ad elementi tutt'altro che oggettivi e facilmente reperibili quali «le capacità reddituali e finanziarie» del committente o del soggetto che ha acquisito il credito d'imposta per rivenderlo a sua volta. E, si badi bene, è dalla valutazione di queste (difficilmente inquadrabili) capacità che dipende la profondità delle verifiche documentali richieste al fornitore/cessionario, al fine di andare esente da responsabilità.

Sotto questo aspetto, volendo chiudere con una nota positiva, appare condivisibile l'affermazione, riportata in fondo al cap. 4 della circolare, con la

quale l'Agenzia (supplendo in verità a una carenza del legislatore) riconosce che il correntista che acquista il credito dalla banca in virtù della cosiddetta «quarta cessione» non necessita di ripercorrere tutte le verifiche per evitare la «colpa grave», ma è sufficiente si faccia consegnare dalla banca la documentazione idonea a dimostrare che la vigilanza è già stata svolta.

Ci si consenta però di dubitare che la banca (o, meglio, la società di revisione a cui generalmente essa si è affidata) accetti di consegnare a terzi la documentazione sottostante alle proprie verifiche; inoltre, da nessuna parte è scritto che, se tale documentazione dovesse rivelarsi carente, non solo la banca ma anche il terzo correntista acquirente potrebbe rischiare di rispondere in solido. Molto meglio, quindi, mantenere la prassi che il mercato pare già abbia interiorizzato, ossia che la banca, in sede contrattuale, garantisca al correntista cessionario del credito il rimborso immediato di qualunque danno quest'ultimo dovesse subire a seguito dell'utilizzo del credito acquisito.